

PBM Atletica Leggera – Bovisio Masciago

Associazione Sportiva Dilettantistica

PROGETTO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del regolamento UE 2016/679

**parte speciale
allegato 18 – Sistema disciplinare e sanzionatorio**

SOMMARIO

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	3
1.1 Sezioni previste dal regolamento (artt. 83-84)	3
1.2 Le funzioni del sistema disciplinare e sanzionatorio	4
1.3 Le misure nei confronti dei Dipendenti	4
1.4 Le misure nei confronti dei Consiglieri	7
1.5 Le misure nei confronti di altri destinatari	7

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1.1. Sezioni previste dal GDPR (artt. 83-84)

Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte in relazione alle violazioni del GDPR siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del GDPR, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

Tabella delle sanzioni

violazione	sanzione
gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43	sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000,00 di euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore
gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43	
gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;	sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000,00 di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore
principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9	
diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22	
trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;	
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX	
l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1	
l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2	

1.2. Le funzioni del sistema disciplinare e sanzionatorio

L'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Progetto di Protezione dei Dati Personali è condizione per un'efficace attuazione dello stesso. La definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Progetto.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Progetto, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento civile o penale eventualmente avviato avanti alla autorità giudiziaria.

1.3. Le misure nei confronti dei dipendenti

P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Progetto di Protezione dei Dati Personali, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione le violazioni del Progetto commessi dai dipendenti.

Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Progetto da parte dei dipendenti e collaboratori di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD.

Le procedure contenute nel Progetto, il cui mancato rispetto s'intende sanzionare, sono

comunicate a tutti i dipendenti mediante gli strumenti previsti dal Capitolo 13 – “*i flussi informativi e le comunicazioni*” e sono vincolanti per tutti i dipendenti e collaboratori di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD.

Ad ogni segnalazione di violazione del Progetto, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento sarà anticipatamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione. Una volta accertata tale responsabilità sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

1. Incorre nel provvedimento di "**rimprovero verbale**" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Progetto (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazioni di informazioni, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Progetto stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite da.
2. Incorre nel provvedimento di "**biasimo inflitto per iscritto**" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Progetto o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Progetto. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite da P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD.
3. Incorre nel provvedimento della "**sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni**" il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Progetto, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Progetto, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo a P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD, ovvero il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 2. Tali comportamenti, attuati per la mancata osservanza delle disposizioni impartite da P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD, determinano un danno ancorché potenziale ai beni di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e/o espongono P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD a rischi di sanzioni di qualsiasi tipo.
4. Incorre nel provvedimento della "**risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo**" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Progetto e

ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco alla violazione dolosa (volontaria e consapevole) delle disposizioni del GDPR e del Progetto; tale comportamento costituisce una notevole inosservanza delle disposizioni impartite da P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD.

5. Incorre nel provvedimento della "**risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa**" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Progetto e ne costituisca un grave inadempimento, diretto in modo non equivoco alla violazione dolosa (volontaria e consapevole) delle disposizioni del GDPR e del Progetto o che determini la concreta applicazione a carico di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD di sanzioni di qualunque genere, e il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3, prima parte. Tale comportamento fa radicalmente venire meno la fiducia di P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per l'ammonizione verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei Contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive procure e competenze, ai dirigenti, ai responsabili gerarchici ed al responsabile della funzione del Personale.

P.B.M. Polisportiva Bovisio Masciago ASD intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Progetto, la cui

violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

1.4. Le misure nei confronti dei Consiglieri

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Progetto da parte di un consigliere, un altro consigliere, ovvero (ove esistenti) il Responsabile o il Data Protection Officer, dovrà tempestivamente informare dell'accaduti il consiglio direttivo;

I soggetti destinatari dell'informativa potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

1.5. Le misure nei confronti degli altri destinatari

Ogni violazione da parte di consulenti/collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Progetto agli stessi applicabili, o l'eventuale violazioni di norma del GDPR da parte degli stessi, sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. Tali clausole potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al titolare.